



*Copia informatica ad uso amministrativo*

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 77 del 04-10-2022**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DAL 5 OTTOBRE 2022 AL 30 APRILE 2023.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sona risulta inserito nella zona "IT0512";
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che

interessa le

regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente le misure straordinarie;

TENUTO CONTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 28.09.2022 in relazione all'attuazione delle misure previste dalle DGR 238/2021, che anticipava i contenuti della D.G.R. 1089/2021;
- delle indicazioni stabilite nell'ambito del Tavolo Tecnico Zonale nelle sedute del 15 e del 26 settembre 2022;
- che i contenuti dei provvedimenti sono stati condivisi con le Direzioni comunali coinvolte a vario titolo nell'ambito di un incontro intersettoriale che ha avuto luogo in data 10 agosto 22;
- che il "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale" diffuso dal Ministro della Transizione Ecologica prevede l'adozione di azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, che potrebbero modificare i contenuti nelle forme di riferimento;

VISTI:

- l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

## O R D I N A

**in tutto il territorio comunale dal 5 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 il rispetto dei seguenti divieti:**

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva **inferiore a 3 stelle**, in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
2. divieto di effettuare **combustioni all’aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. divieto di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale (tramite specifica richiesta da inoltrare al Comune di Sona - Ufficio Ambiente); il falò rituale non dovrà comunque superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e si dovrà utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
4. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell’abitazione** o ambienti ad essa complementari:  
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

**in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso sono previste le seguenti disposizioni:**

- divieto fino al 30 aprile 2023 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva **inferiore a 4 stelle** in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), n base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2023, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

**ed inoltre, indipendentemente dal livello di allerta raggiunto, è fatto**

## O B B L I G O

**dal 5 ottobre 2022 al 30 aprile 2023** nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E) per l'accensione degli impianti di riscaldamento, di **limitazione della temperatura misurata**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;

**A. a massimi di 19°C (con tolleranza di 2°C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

**B. a massimi 17° C (con tolleranza di 2°C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

**C.** Utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

Sono esclusi dall'obbligo di abbassamento della temperatura:

- strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
- strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
- asili nido, scuole dell'infanzia;
- altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

**In caso di raggiungimento del livello di allerta 1- arancio e del livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici indicati al p.to a) dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C.**

## **I N F O R M A**

Che l'Accordo Bacino Padano (D.G.R.V. n. 836/2017), **VIETA** l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva **inferiore alle "4 stelle "** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017.

## **R I C O R D A C H E**

I possessori di un impianto di produzione di energia da biomasse o biogas, ad inquinamento scarsamente rilevante e di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, al fine del legittimo esercizio, **devono trasmettere la comunicazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06** (vedi modello pubblicato sul sito comunale) ed effettuare autocontrolli annuali ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dallo stesso decreto in base al combustibile impiegato.

**Sanzioni previste**

Chiunque violi le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

**IL SINDACO**

**F.to MAZZI GIANLUIGI**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)